



Comune di
Fiumicello Villa Vicentina

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Statuto comunale

(legge regionale 28 dicembre 2017 n.48, art. 2)



Comune di
Fiumicello Villa Vicentina
Statuto Comunale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 dd. 26.10.2018

Publicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 31.10.2018



INDICE

PREAMBOLO	4
TITOLO I	
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
CAPO I	
PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI.....	5
CAPO II	
CARATTERISTICHE COSTITUTIVE.....	7
TITOLO II	
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE.....	10
CAPO I	
ORGANI DEL COMUNE.....	10
CAPO II	
I CONSIGLIERI COMUNALI.....	12
CAPO III	
LE COMMISSIONI.....	14
CAPO IV	
LA GIUNTA COMUNALE.....	15
CAPO V	
IL SINDACO.....	17
TITOLO III	
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.....	20
CAPO I	
IL GOVERNO DEI GIOVANI.....	20
CAPO II	
PARTECIPAZIONE, DIRITTO DI INTERVENTO E TRASPARENZA.....	22
TITOLO IV	
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....	26
CAPO I	
EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.....	26
CAPO II	
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.....	26



CAPO III	
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.....	28
CAPO IV	
VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ E DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE.....	29
TITOLO V	
NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE.....	30
CAPO I	
NORME DI ATTUAZIONE.....	30
CAPO II	
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	30



PREAMBOLO

Fiumicello Villa Vicentina, istituito in Comune con decorrenza dal 1 febbraio 2018 dalla legge regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 48 del 27 dicembre 2017 mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e di Villa Vicentina, redige il presente Statuto quale espressione della propria identità collettiva esercitando il diritto all'autonomia che la Costituzione repubblicana e lo Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia riconoscono e garantiscono ai Comuni.

Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità unitaria, proclama come valori superiori della propria vita comune la libertà, la giustizia e l'uguaglianza dei suoi cittadini, la tolleranza, senz'alcuna distinzione di sesso, di origine, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, promuove lo sviluppo economico e sociale e rimuove tutti gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona e dei suoi diritti inalienabili.

Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina, Ente attuativo dei principi di decentramento politico-amministrativo in armonia con gli articoli 3, 5 e 6 della Costituzione della Repubblica e con gli articoli 3, 7 e 59 dello Statuto d'autonomia della Regione, promuove la partecipazione dei cittadini e delle comunità appartenenti alle località storicamente riconosciute alla propria amministrazione.



TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I **PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI**

ART. 1.

Diritti umani, promozione e sviluppo della comunità

1. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina si fa portavoce, per quanto di competenza, di una cultura di pace e favorisce le attività culturali e informative utili al raggiungimento della salvaguardia e valorizzazione dei diritti umani.
2. La promozione e lo sviluppo della comunità sono perseguiti salvaguardando e valorizzando il patrimonio storico, culturale, linguistico e ambientale locale.
3. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina partecipa all'integrazione tra i popoli attuando forme di cooperazione, scambi e gemellaggi.

ART. 2.

Tutela della salute e inclusione sociale

1. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune di Fiumicello Villa Vicentina concorre a garantire il diritto alla salute dei singoli cittadini e della comunità, supporta un efficace ed efficiente servizio di prevenzione e assistenza socio-sanitaria e ne favorisce il più ampio accesso.
2. Il Comune provvede alla tutela dei diritti dell'infanzia, degli anziani, dei disabili e degli emarginati come elemento di riferimento della propria azione amministrativa.
3. Il Comune valorizza la funzione degli anziani nell'ambito della propria comunità, favorendo iniziative che consentono la permanenza degli stessi nel loro ambiente locale e familiare, stimolandone l'attività e la responsabile partecipazione alla vita sociale.

ART. 3.

Tutela della famiglia

1. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina riconosce il ruolo sociale del singolo cittadino e della famiglia, predisponendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, strumenti idonei per agevolare la tutela giuridica e sociale.



ART. 4.

Istruzione

1. Per quanto di sua competenza, il Comune di Fiumicello Villa Vicentina supporta il servizio scolastico e sostiene l'accesso dei propri cittadini a tutti i livelli di istruzione.

ART. 5.

Pari opportunità

1. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina assicura condizioni di pari opportunità tra i generi nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.

2. Il Comune favorisce condizioni di pari opportunità tra i generi in qualunque ambito della vita sociale della comunità.

ART. 6.

Tutela della lingua friulana

1. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina tutela e valorizza la lingua e la cultura friulana promuovendone la diffusione, l'uso e lo studio secondo le modalità fissate dalla legge.

ART. 7.

Tutela del patrimonio storico, artistico e culturale

1. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina tutela e valorizza il proprio patrimonio storico artistico e culturale, favorendone il godimento da parte della collettività e promuovendo iniziative di informazione e responsabilizzazione dei cittadini.

2. Il Comune sostiene il recupero e il mantenimento delle proprie tradizioni locali e incentiva la libera produzione artistica e culturale.

ART. 8.

Tutela dell'ambiente

1. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina tutela e valorizza l'ambiente e le risorse naturali presenti nel suo territorio, favorendo la conservazione e la riproducibilità delle stesse nonché le qualità essenziali dell'ambiente di vita.



2. Il Comune adotta i criteri della pianificazione territoriale per la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, per lo sviluppo equilibrato degli insediamenti produttivi, per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di servizi.

ART. 9.

Promozione delle libere forme associative

1. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico, culturale e scientifico.

2. Il Comune contribuisce, attraverso le forme associative, alla diffusione delle attività sportive, motorie e del tempo libero a favore dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani e a coloro che incontrano difficoltà a causa di disabilità.

ART. 10.

Promozione del volontariato

1. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina promuove e sostiene l'attività di volontariato, al fine di contribuire alla risoluzione dei problemi delle parti socialmente più deboli o per affrontare particolari emergenze, favorendo la formazione di associazioni aventi tali finalità.

CAPO II

CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

ART. 11.

Autonomia

1. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina è un Ente di governo locale dotato di autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa e finanziaria, ed esercita poteri e funzioni secondo i principi della Costituzione.

2. Il Comune può aderire ad Associazioni di Comuni in campo regionale, nazionale ed europeo allo scopo di creare un sistema che assicuri un più efficace raggiungimento dei principi fondamentali sopra enunciati.



ART. 12.

Territorio e sede comunale

1. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo di Fiumicello, presso il Municipio di San Valentino in via A. Gramsci, n. 8. Le attività politico-amministrative possono essere altresì esercitate presso la sede comunale di Piazza Colpo n. 1 ubicata nell'ex capoluogo di Villa Vicentina.

2. Le adunanze degli organi del Comune si svolgono nelle sedi comunali. Qualora ve ne sia la necessità, gli organi comunali possono essere convocati anche in altri luoghi pubblici diversi dalla propria sede.

3. Il territorio del Comune di Fiumicello Villa Vicentina è costituito dai territori dei precedenti Comuni di Fiumicello e di Villa Vicentina. Esso si estende per 28,79 km² ed è confinante con i Comuni di Aquileia, Cervignano del Friuli, Grado, Ruda, San Canzian d'Isonzo, Terzo d'Aquileia e Turriaco.

4. Il territorio comunale è costituito dalle seguenti località storicamente riconosciute: Borgo Candaletis, Borgo Malborghetto, Borgo Pacco, Borgo Sandrigo, Capo di Sopra, Papaniano, San Lorenzo, San Valentino, Sant'Antonio e Villa Vicentina.

ART. 13.

Stemma e gonfalone

1. Sono simboli ufficiali del Comune lo stemma e il gonfalone, approvati con deliberazione consiliare n. 43 del 26 settembre 2018.

2. Lo stemma è stato inserito in uno scudo sannitico, con corona comunale riconoscibile da cinta merlata e tre porte completata con corona di alloro e quercia chiusa da nastro tricolore simbolo della Repubblica. All'interno lo spazio è diviso a metà verticalmente: a sinistra è rappresentato un paesaggio agreste con fiume Thiel che passa fra un albero e una casa, a destra viene rappresentato un cervo saliente dorato su campo azzurro.

3. Il gonfalone consiste in un drappo rettangolare di cm. 90 per cm. 180 diviso a metà verticalmente: a destra di colore dorato e a sinistra di colore azzurro. Il drappo è sospeso mediante un bilico mobile ed asta ricoperta di velluto dello stesso colore con bullette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia, sulla quale è riprodotto lo stemma e sul gambo il nome dell'Ente. Il gonfalone ornato e frangiato e riccamente ornato di ricami d'argento è caricato, nel centro, dello stemma del comune e sormontato dall'iscrizione centrata (convessa verso l'alto) COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA. La cravatta frangiata consiste in nastri tricolorati dai colori nazionali. Le parti metalliche sono argentate. I ricami, i cordoni, l'iscrizione e le bullette a spirale sono d'argento.

4. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento.



TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE

ART. 14.

Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune:

- a) il Consiglio comunale;
- b) la Giunta comunale;
- c) il Sindaco.

ART. 15.

Il Consiglio comunale

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

2. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere comunale sono stabilite dalla legge.

ART. 16.

Ruolo e competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, rappresenta l'intera comunità locale ed esercita le competenze e le potestà previste dalla legge.

2. Il Consiglio comunale adotta gli atti necessari al proprio funzionamento nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il Consiglio comunale ispira la propria azione e quella dell'Ente ai principî di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

4. Il Consiglio comunale può concedere apposite onorificenze e speciali riconoscimenti a persone, associazioni ed enti che si sono particolarmente distinti per il loro operato. In caso di motivata urgenza l'onorificenza può essere concessa dalla Giunta comunale con obbligo di riferire al Consiglio nella prima seduta utile.



ART. 17.

Prima seduta del Consiglio comunale

1. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i dieci giorni successivi dalla diramazione dell'invito di convocazione.

2. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale procede:

- a) alla convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- b) al giuramento del Sindaco;
- c) alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;
- d) all'elezione delle Commissioni comunali la cui nomina è prevista dalla legge;
- e) all'individuazione dei Gruppi consiliari.

3. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili.

ART. 18.

Documento programmatico di mandato

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento.

ART. 19.

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento che si conforma ai principi di trasparenza e democrazia, nel rispetto dei limiti fissati dal presente Statuto e dalle leggi.

ART. 20.

Presidenza del Consiglio comunale

1. Le sedute del Consiglio comunale sono convocate e presiedute, secondo le norme regolamentari per il funzionamento dello stesso, dal Sindaco.

2. In assenza del Sindaco, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vice Sindaco e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.



CAPO II I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 21.

Posizione giuridica e status

1. La posizione giuridica e lo *status* dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
4. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
5. L'entità e i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

ART. 22.

Doveri dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare all'attività dell'Ente, in particolare di presenziare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni cui fanno parte.
2. I Consiglieri comunali sono tenuti a eleggere domicilio nel territorio comunale, eventualmente utilizzando allo scopo la sede municipale.
3. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 23.

Diritti dei Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere comunale:
 - a) esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, ivi compresi lo Statuto ed i regolamenti;
 - b) può formulare interrogazioni, mozioni ed interpellanze;
 - c) esercita l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
 - d) ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.



ART. 24.

Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri comunali

1. Le dimissioni, la sospensione, la decadenza e la surroga dei Consiglieri comunali sono disciplinate dalla legge.

2. I Consiglieri comunali che non intervengono per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato provvede con comunicazione scritta ai sensi di legge a comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, che comunque non potrà essere inferiore a quindici giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera in via definitiva sulla decadenza tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.

3. La deliberazione con cui viene esaminata e, se del caso, dichiarata la decadenza deve essere adottata a maggioranza relativa dei Consiglieri presenti. Alla discussione può partecipare il Consigliere della cui decadenza si debba deliberare.

4. Alla surroga del Consigliere deceduto o dimissionario o decaduto provvede il Consiglio comunale nella sua prima riunione utile.

ART. 25.

Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano d'età.

2. Al Consigliere anziano possono essere attribuiti compiti dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 26.

Gruppi consiliari e Conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti da almeno due componenti e ne danno relativa comunicazione al Presidente del Consiglio comunale in forma scritta nel corso della prima adunanza del nuovo Consiglio comunale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi di un gruppo misto e di un candidato alla carica di sindaco risultato eletto come Consigliere, collegato ad una lista di candidati che non esprime alcun altro Consigliere.



2. Ai Gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun Gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni e le attribuzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 27.

Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle aziende, istituzioni e degli enti dipendenti.

ART. 28.

Istanze di sindacato ispettivo

1. Tutte le istanze di sindacato ispettivo devono essere indirizzate al Sindaco.

2. Le risposte sono fornite entro trenta giorni decorrenti dalla data di registrazione al protocollo dell'Ente.

CAPO III

LE COMMISSIONI

ART. 29.

Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni, il Consiglio comunale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno.

2. Le Commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nella composizione, nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori dal regolamento e dagli atti consiliari che le istituiscono.

3. Alle minoranze consiliari è attribuita la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.



ART. 30.

Commissioni comunali

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini, il Comune può costituire, su argomenti di interesse generale, le Commissioni comunali.

2. Le Commissioni comunali sono consultive e possono invitare a prendere parte ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche, nonché singoli cittadini per l'esame di specifici argomenti.

3. Sono disciplinate nella composizione, nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori dal regolamento e dagli atti che le istituiscono.

CAPO IV

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 31.

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale:

- a) collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale;
- b) svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio comunale;
- c) compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze del Sindaco, del Segretario e degli organi di gestione;
- d) autorizza il Sindaco a promuovere e resistere alle liti, nonché a conciliare e transigere nell'interesse del Comune.

2. È di competenza della Giunta comunale l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. La Giunta approva lo schema del bilancio di previsione e lo schema di rendiconto della gestione, con i relativi allegati, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Determina le aliquote dei tributi istituiti dal Consiglio comunale. Adotta in via d'urgenza le deliberazioni relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza, o comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Delibera altresì i prelievi dal fondo di riserva, comunicandoli al Consiglio comunale nella prima seduta utile.



ART. 32.

Composizione e Presidenza

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco nel rispetto della normativa sulla rappresentanza di genere ed è composta:

- a) dal Sindaco, che la presiede;
- b) da un numero di Assessori stabilito dal sindaco nel rispetto del numero massimo consentito dalla normativa vigente. Degli Assessori nominati fino al 40% possono non essere Consiglieri comunali, con le prerogative e i limiti disciplinati al successivo comma 4.

2. Tra gli Assessori che abbiano anche lo *status* di Consigliere comunale il Sindaco nomina il Vice Sindaco.

3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

4. Gli Assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale. Possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

5. Gli Assessori entrano in carica con l'accettazione della nomina. Il Sindaco ne dà comunicazione scritta o verbale in sede di Consiglio comunale ai Consiglieri comunali.

6. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'amministrazione.

7. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore anziano.

8. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'età anagrafica.

ART. 33.

Cessazione dalla carica di singoli Assessori

1. L'Assessore cessa dalla carica per: morte, dimissioni, revoca, decadenza e rimozione.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore, indirizzate al Sindaco, devono essere prontamente assunte al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

3. In tutti i casi di cessazione dalla carica di un Assessore, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio comunale.



4. In caso di dimissioni, revoca, impedimento permanente, rimozione o decesso degli Assessori, Il Sindaco provvede alla loro surroga e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

ART. 34.

Funzionamento

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta comunale e ne assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza dei voti dei presenti.
4. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa motivata decisione della Giunta stessa o nei casi previsti dalla legge.
5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa, nel rispetto di quanto stabilito nei commi precedenti.
6. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco, i responsabili degli uffici e dei servizi, i Consiglieri comunali, esperti e consulenti esterni.
7. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono predisposte dai responsabili dei servizi.

CAPO V

IL SINDACO

ART. 35.

Il Sindaco

1. Il Sindaco esercita le funzioni previste dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di sovrintendenza; in particolare ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del Comune con facoltà di delegare la rappresentanza giudiziale ad un responsabile di servizio.
3. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale del Governo in tutti i casi previsti dalla legge.
4. Il Sindaco ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.



5. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi, il Sindaco può promuovere forme di consultazione della popolazione che possono consistere in assemblee pubbliche.

6. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo *status* e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.

7. Il Sindaco può attribuire ai Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di approfondire determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

ART. 36.

Funzioni del Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.

2. Sostituisce inoltre il Sindaco fino all'elezione del nuovo Sindaco, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale per impedimento permanente, rimozione, decadenza od omissioni del medesimo.

3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta all'Assessore anziano svolgere le funzioni di capo dell'Amministrazione e di Ufficiale del Governo.

CAPO VI

COMMISSARIO AD ACTA

ART. 37

Commissario ad acta

1. In conformità alla normativa vigente, nel caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o per Statuto, il regolamento individua il soggetto tenuto alla nomina di un commissario per l'adozione dell'atto e appresta congrue garanzie procedurali che consentano all'organo competente l'autonomo adempimento.

2. Il regolamento individua gli specifici requisiti che deve possedere il soggetto da nominare commissario *ad acta*.

3. Gli atti adottati dal commissario ad acta sono imputati al Comune.



TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

IL GOVERNO DEI GIOVANI

ART. 38.

*Istituzione del Consiglio comunale dei Giovani, del Sindaco dei Giovani
e della Giunta comunale dei Giovani*

1. Nell'ambito degli istituti di partecipazione e di decentramento, sono istituiti il Consiglio comunale dei Giovani, il Sindaco dei Giovani e la Giunta comunale dei Giovani.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capo e dagli appositi regolamenti approvati dall'Amministrazione comunale, a tali organi si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni vigenti per gli organi comunali.

3. Il Comune può nominare un "Coordinatore" del progetto in possesso di specifiche competenze in materia educativa e pedagogica. Le competenze richieste sono precisamente indicate in un apposito atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale.

ART. 39.

Il Consiglio comunale dei Giovani

1. Il Consiglio comunale dei Giovani è composto da un numero massimo di Consiglieri pari a quello dei componenti del Consiglio comunale, eletti fra tutti gli alunni delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di primo grado, residenti nel Comune di Fiumicello Villa Vicentina o frequentanti le scuole ubicate sul territorio comunale.

2. I membri del Consiglio comunale dei Giovani durano in carica due anni.

3. Le modalità di svolgimento delle elezioni e di funzionamento degli organi del Governo dei Giovani sono disciplinate da uno specifico regolamento approvato dagli organi comunali.

ART. 40.

Competenze del Consiglio Comunale dei Giovani

1. Il Consiglio comunale dei Giovani rappresenta la collettività dei giovani di Fiumicello Villa Vicentina.

2. Rientrano nella competenza del Consiglio comunale dei Giovani le seguenti materie:



- a) politiche ambientali;
- b) tempo libero, giochi e sport;
- c) cultura e istruzione;
- d) politiche sociali;
- e) comunicazione, informazione e rapporti con le associazioni del territorio e con gli altri Consigli comunali dei Giovani.

3. Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto un capitolo per il finanziamento delle spese sia per la parte corrente che per gli investimenti.

4. Il Consiglio comunale dei Giovani esercita funzioni consultive e propositive nell'ambito delle materie di cui al comma 2, mediante deliberazioni.

5. Le sedute del Consiglio comunale dei Giovani si tengono in spazi assegnati dal Comune di Fiumicello Villa Vicentina.

ART. 41.

Il Sindaco dei Giovani

1. Il Sindaco dei Giovani è eletto direttamente da tutti gli alunni delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di primo grado, residenti nel Comune di Fiumicello Villa Vicentina o frequentanti le scuole ubicate sul territorio comunale.

2. Viene eletto Sindaco dei Giovani il candidato che ha ottenuto il più elevato numero di voti nelle elezioni per il Consiglio comunale dei Giovani.

3. Nella prima seduta il Sindaco dei Giovani presta formale promessa di rispettare la Costituzione italiana innanzi al Sindaco del Comune di Fiumicello Villa Vicentina.

4. Il Sindaco dei Giovani, nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia in tale sua qualità, indossa una apposita fascia tricolore.

ART. 42.

Competenze del Sindaco dei Giovani

1. Il Sindaco dei Giovani rappresenta il Governo dei Giovani.

2. Spetta al Sindaco dei Giovani:

- a) nominare la Giunta comunale dei Giovani;
- b) convocare e presiedere il Consiglio comunale dei Giovani e la Giunta comunale dei Giovani, fissando l'ordine del giorno, determinando la data delle adunanze ed assicurandone il regolare svolgimento;



- c) collaborare con il Sindaco del Comune nel curare i rapporti con le altre realtà del territorio.

ART. 43.

La Giunta comunale dei Giovani

1. La Giunta comunale dei Giovani è composta dal Sindaco dei Giovani, che la presiede, e da Assessori nominati dal Sindaco dei Giovani.
2. Il Sindaco dei Giovani comunica al Consiglio comunale dei Giovani l'avvenuta nomina dei componenti la Giunta nella prima seduta successiva all'elezione, contestualmente all'enunciazione della proposta delle linee programmatiche di mandato relative al Governo dei Giovani.
3. Il Comune è tenuto a fornire al Governo dei Giovani idoneo locale e i mezzi necessari per gli adempimenti istituzionali.

ART. 44.

Competenze della Giunta comunale dei Giovani

1. La Giunta comunale dei Giovani collabora con il Sindaco dei Giovani ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta comunale dei Giovani compie tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'attuazione delle linee programmatiche di mandato e l'esecuzione delle delibere consiliari.
3. La Giunta comunale dei Giovani svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale dei Giovani.
4. Prima della scadenza del mandato, la Giunta comunale dei Giovani riferisce al Consiglio comunale dei Giovani sulla propria attività.

CAPO II

PARTECIPAZIONE, DIRITTO DI INTERVENTO E TRASPARENZA

ART. 45.

Partecipazione

1. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, compresi i residenti nell'Unione europea, e degli stranieri regolarmente soggiornanti, all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune, sulla base del principio di sussidiarietà e per lo svolgimento di attività di interesse generale, privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.



3. L'Amministrazione comunale può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su argomenti di grande rilevanza e di interesse generale.

ART. 46.

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali formulano richieste su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. Si rinvia ad apposito regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 47.

Petizioni

1. I cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente sono stabiliti da un apposito regolamento.

3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

ART. 48.

Proposte

1. Tutti i cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di interesse collettivo. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno centocinquanta elettori, devono essere indirizzate al Sindaco, devono contenere l'oggetto della richiesta nonché il nominativo del referente.

2. La procedura per l'inoltro, i tempi, le forme di pubblicità sono disciplinate da un apposito regolamento.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.



ART. 49.

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge e dal regolamento.

2. Al fine di garantire il diritto all'informazione l'Ente può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e pubblicazione all'Albo Pretorio, anche di strumenti di comunicazione ritenuti idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

ART. 50.

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

ART. 51.

Trasparenza

1. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina rispetta e applica il principio per cui la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. Il Comune informa la propria attività in modo che la trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorra ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche.

3. Il Comune considera la trasparenza condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. La trasparenza integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

4. Tutti gli atti del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per disposizione di legge.



ART. 52.

Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo sui problemi di rilevanza generale interessanti l'intera collettività comunale ove lo richiedano i due terzi dei Consiglieri assegnati o il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

2. Le richieste di referendum vanno presentate al Segretario comunale.

3. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:

- a) tributi, tariffe, imposte, tasse e rette, provvedimenti riguardanti il bilancio, assunzione di mutui;
- b) lo Statuto comunale;
- c) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- d) provvedimenti adottabili in via d'urgenza;
- e) materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, il quorum per la validità della consultazione.

5. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunto il quorum previsto dal regolamento e se è raggiunto il cinquanta per cento più uno dei voti validamente espressi, altrimenti è dichiarata respinta.

6. Se l'esito è stato favorevole il Consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati.

7. L'Amministrazione comunale può motivatamente discostarsi in tutto o in parte dall'esito referendario.



TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 53.

Principi generali e modalità di gestione dei servizi

1. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina provvede a garantire le prestazioni inerenti i servizi pubblici, in forma singola o associata, diretta o indiretta, secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 54.

Principi generali e finalità

1. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina organizza i propri uffici in maniera coerente con i principi generali contenuti nel Titolo I del presente Statuto, ai quali è ispirata l'attività amministrativa.

2. Gli uffici sono organizzati in modo da:

- a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione e la qualità dei servizi erogati;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico;
- c) assicurare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità di genere e l'assenza di qualunque forma di discriminazione.

ART. 55.

Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione

1. Gli organi di governo del Comune di Fiumicello Villa Vicentina esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e definiscono i programmi e gli obiettivi da attuare, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, individuano le risorse umane, materiali ed economiche da destinare agli uffici.

2. La Giunta comunale approva il regolamento per disciplinare il funzionamento degli uffici e dei servizi.



3. La consistenza della dotazione organica e le sue variazioni sono approvate dalla Giunta comunale in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale.

4. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è approvata dalla Giunta comunale in coerenza con le linee di programmazione dell'attività approvate dal Consiglio comunale nei documenti di bilancio annuale e pluriennale.

5. I responsabili degli uffici e dei servizi adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, in esecuzione degli indirizzi conferiti dagli organi di governo. Essi hanno autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nell'ambito degli obiettivi assegnati.

6. I responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

7. Ai responsabili delle strutture spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità, responsabilità e lealtà. Gli stessi, a tal fine, adottano i provvedimenti amministrativi anche discrezionali che per legge e/o per regolamento rientrano nella loro competenza.

ART. 56.

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il Segretario comunale è titolare delle competenze e delle funzioni di assistenza e consulenza giuridica agli organi del Comune ed ai responsabili degli uffici e dei servizi previste dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto.

3. Il Segretario ha altresì funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo; partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione; coordina le strutture organizzative del Comune; roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune.

4. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale è curata dal Segretario comunale che si avvale della collaborazione dei responsabili degli uffici e dei servizi. Il Segretario comunale non partecipa alla seduta quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito dal Vicesegretario o, in sua assenza, da un Assessore o da un Consigliere.

5. Il Segretario esercita le funzioni di controllo ed ogni altra attribuzione prevista dalle disposizioni vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitogli Sindaco.



6. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

ART. 57.

Il Vice Segretario

1. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina può avere un Vice Segretario.
2. Le funzioni di Vice Segretario possono essere svolte da un dipendente comunale (anche di servizio convenzionato con altro comune) avente i requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.
3. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario comunale e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

ART. 58.

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Comune può prevedere l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.
2. In casi di particolare necessità, la titolarità di determinati uffici e servizi può essere affidata, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi, a personale assunto con contratto a tempo determinato.

ART. 59.

Collaborazioni esterne a progetto

1. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina può ricorrere a collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità e a tempo determinato, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi.

CAPO III

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 60.

Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile

1. Nel rispetto dei principi costituzionali, delle leggi statali e regionali in materia di finanza degli enti locali, il Comune di Fiumicello Villa Vicentina è titolare di potestà impositiva autonoma che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, diritti, corrispettivi e concorsi alle spese per l'erogazione dei servizi di propria competenza.



ART. 61.

Bilancio

1. Il Consiglio comunale delibera il bilancio ed il rendiconto della gestione osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità della gestione e trasparenza.
2. Il regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità organizzative di applicazione dei principi contabili e di rendicontazione della gestione.
3. Il Comune garantisce il maggior coinvolgimento possibile dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati e delle associazioni di categoria alla formazione del bilancio ed alla sua rendicontazione.

CAPO IV

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ E DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE

ART. 62.

Sistema di misurazione e valutazione

1. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina disciplina con apposito regolamento il sistema di valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale in modo da assicurare elevati livelli qualitativi ed economici del servizio attraverso la valorizzazione dei risultati e del merito.
2. La valutazione è annuale e viene condotta dall'Organismo indipendente di valutazione e da ciascun responsabile degli uffici e servizi per quanto riguarda le risorse umane assegnate.
3. La valutazione viene condotta avendo riguardo ai documenti di definizione ed assegnazione degli obiettivi ed ai parametri oggettivi elaborati all'interno del sistema disciplinato dal regolamento.
4. La rendicontazione dei risultati avviene nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dei risultati di gestione.



TITOLO V

NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

CAPO I

NORME DI ATTUAZIONE

ART. 63.

Entrata in vigore e modifiche.

1. Il presente Statuto è affisso per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Fiumicello Villa Vicentina ed entra in vigore decorsi sette giorni dalla sua affissione. Lo statuto viene inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale.
2. Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Consiglio comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
3. La proposta di deliberazione volta all'abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno Statuto sostitutivo
4. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini

ART. 64.

Potestà regolamentare

1. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento.
2. L'entrata in vigore dei regolamenti comunali previsti in attuazione dei principi del presente Statuto e di tutti gli altri regolamenti comunali è prevista al quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

DISPOSIZIONE TRANSITORIA N. 1.

1. In applicazione di quanto previsto nell'art. 4, comma 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 48, per i primi due mandati amministrativi del Comune di Fiumicello Villa Vicentina,



viene stabilito che il numero massimo di Assessori che il Sindaco ha la facoltà di nominare è pari a sette, garantendo in ogni caso la rappresentanza di entrambe le comunità di origine.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA N.2

1. I regolamenti e gli atti amministrativi di contenuto generale vigenti restano in vigore, in quanto compatibili, fino alla approvazione del rispettivo testo aggiornato.